



COMUNICATO UFFICIALE N. 302
Stagione Sportiva 2016/2017

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 160/AA e 161/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 MAGGIO 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 160/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 618 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. **CIRO OLIVIERO** e della società **A.P.D. C. E G. OLIVIERO**, avente ad oggetto la seguente condotta:

CIRO OLIVIERO, Presidente della soc. **A.P.D. C. E G. Oliviero**, all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore **Bruno Ferrone** e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l'utilizzo nella gara **A.P.D. C.E G. Oliviero - Domenico Luongo** del 15.11.2015;

A.P.D. C. E G. OLIVIERO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, CGS, per le violazioni addebitate al proprio Presidente, **Sig. **Ciro Oliviero****;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal **Sig. **Ciro OLIVIERO**** in proprio e, in qualità di Presidente, nell'interesse della società **A.P.D. C. E G. OLIVIERO**;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione nei confronti del **Sig. **CIRO OLIVIERO**** e di 1 punto di penalizzazione ed Euro 200,00 di ammenda per la società **A.P.D. C. E G. OLIVIERO**;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 MAGGIO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 161/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 459 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. Francesco NOVENTA, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO NOVENTA, tecnico tesserato nella stagione sportiva 2015/2016 con la società Asd San Fidenzio Polverara, in violazione dell'articolo 1 bis, comma 1, del C.G.S., in riferimento agli articoli 38, comma 1, 34, comma 1, e 41, comma 1, del vigente Regolamento del Settore Tecnico ed in relazione all'articolo 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., per aver svolto attività tecnica a favore della società Asd Thermal Teolo (consorella della Asd San Fidenzio Polverara) come responsabile del Settore Giovanile;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco NOVENTA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di squalifica nei confronti del Sig. Francesco NOVENTA

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 MAGGIO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio